

Termine d'opposizione: 30 marzo 1962

## DECRETO FEDERALE

concernente

**gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confederazione e le pensioni dei Professori della Scuola politecnica federale**

(Del 21 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 agosto 1961,

*decreta:*

I

Gli stipendi dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni e del Cancelliere della Confederazione e i massimi di pensione dei membri dei tribunali federali sono aumentati:

- dell'indennità di rincaro conformemente al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960<sup>1)</sup> concernente l'indennità di rincaro al personale federale per il 1961 e
- del quattro per cento degli importi conformi ai decreti federali del 20 marzo 1959 concernenti gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni<sup>2)</sup> e lo stipendio del Cancelliere della Confederazione<sup>3)</sup>.

1) RU 1960, 1711.

2) RU 1959, 558.

3) RU 1959, 556.

Gli stipendi così aumentati vanno arrotondati al prossimo importo divisibile per 50.

## II

Il decreto federale del 20 marzo 1959 concernente gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è modificato come segue:

### *Art. 1, cpv. 2*

<sup>2</sup> Il presidente riceve un supplemento di 3900 franchi e il vice presidente di 2600 franchi.

### *Art. 2, cpv. 2*

<sup>2</sup> Il presidente riceve un supplemento di 2600 franchi e il vicepresidente di 1950 franchi.

### *Art. 3, cpv. 2, per. 1*

<sup>2</sup> La pensione annua dei membri del Tribunale federale è uguale al prodotto di 285 franchi per il totale degli anni di età al momento del ritiro e di una volta e mezzo gli anni della durata in carica.

### *Art. 3, cpv. 3, per. 1*

<sup>3</sup> La pensione annua dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni è uguale al prodotto di 250 franchi per il secondo fattore indicato al capoverso precedente.

### *Art. 5, cpv. 2*

<sup>2</sup> Ciascun orfano ha diritto, fino all'età di 20 anni compiuti, a una rendita annua di 3100 franchi. Per gli orfani di padre e di madre la rendita è di 6200 franchi.

## III

Gli importi stabiliti all'articolo 2 del decreto federale del 2 ottobre 1959<sup>1)</sup> concernente le prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale, sono aumentati del quattro per cento e dell'indennità di rincaro conformemente al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'indennità di rincaro al personale federale per il 1961.

---

1) RU 1960, 239.

## IV

Il presente decreto entra in vigore con la legge che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. Resta contemporaneamente abrogato il capo V di detta legge.

## V

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**  
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**  
Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:  
*Il Cancelliere della Confederazione:*  
**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *30 dicembre 1961.*

Termine d'opposizione: *30 marzo 1962.*

*Termine d'opposizione: 30 marzo 1962*

---

## **DECRETO FEDERALE**

che approva

**la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa**

(Del 15 dicembre 1961)

---

### **L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 luglio 1961<sup>1)</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

La convenzione conclusa il 16 maggio 1961<sup>2)</sup> tra la Svizzera e l'Italia concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

#### **Art. 2**

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

---

1) FF 1961, 1016.

2) FF 1961, 1019.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: *30 dicembre 1961.*

Termine d'opposizione: *30 marzo 1962.*

## **DECRETO FEDERALE**

concernente

**l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 24<sup>sexies</sup>  
sulla protezione della natura e del paesaggio**

(Del 21 dicembre 1961)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1961<sup>1)</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è completata con la disposizione seguente:

Art. 24<sup>sexies</sup>

<sup>1</sup> La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

<sup>2</sup> La Confederazione, nell'adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.

<sup>3</sup> La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto od espropriazione, ad

---

1) FF 1961, 649.

acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d'importanza nazionale.

<sup>4</sup> Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora.

## II

<sup>1</sup> Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

concernente

### **l'iniziativa popolare per la proibizione delle armi nucleari**

(Del 15 dicembre 1961)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'iniziativa popolare del 29 aprile 1959 intesa alla proibizione delle armi nucleari;

visto il rapporto del Consiglio federale del 7 luglio 1961<sup>1)</sup>;

visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, come anche gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 / 5 ottobre 1950 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

*decreta:*

#### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 29 aprile 1959 per la proibizione delle armi nucleari è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> La disposizione costituzionale proposta dall'iniziativa ha il seguente tenore:

#### Art. 20 bis.

La fabbricazione, l'importazione, il transito, il deposito in magazzini e l'impiego di armi nucleari di qualsiasi sorta, come anche di parti integranti delle medesime, sono vietati su tutto il territorio della Confederazione.

#### Art. 2

Al popolo e ai Cantoni è chiesto di respingere l'iniziativa.

#### Art. 3

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

---

1) FF 1961, 993.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

## **DECRETO FEDERALE**

che accerta

**il risultato della votazione popolare del 22 ottobre 1961  
concernente l'iniziativa intesa a istituire l'iniziativa legislativa  
negli affari federali**

(Del 21 dicembre 1961)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto i processi verbali della votazione popolare del 22 ottobre 1961, sull'iniziativa del 22 dicembre 1958 per l'istituzione dell'iniziativa legislativa negli affari federali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1961<sup>1)</sup> dai quali atti risulta che, su un complesso di 580 287 voti validi, l'iniziativa è stata respinta con 409 445 voti contro 170 842 come pure da tutti i Cantoni,

*decreta:*

Art. 1

È preso atto del risultato della votazione popolare del 22 ottobre 1961.

Art. 2

L'iniziativa popolare del 22 dicembre 1958 per l'istituzione dell'iniziativa legislativa negli affari federali è respinta.

---

1) FF 1961, 1701.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

concernente

**il bilancio di previsione della Confederazione Svizzera per l'anno  
1962 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera**

(Del 19 dicembre 1961)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1961,*decreta:***Art. 1**

Sono approvati: il bilancio finanziario di previsione della Confederazione per l'esercizio 1962, che registra 3 425 905 772 franchi di uscita e 3 618 164 405 franchi di entrata, come anche il bilancio generale di previsione che chiude con un'eccedenza attiva di 104 641 127 franchi.

**Art. 2**

Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera:

- a. di 42 694 510 franchi, per nuove costruzioni progettate dai Dipartimenti;
- b. di 34 703 400 franchi, per nuove costruzioni previste dall'Amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi;
- c. di 225 092 000 franchi, per l'acquisto di materiale.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

concernente

### lo stanziamento di crediti suppletivi per l'anno 1961 (II serie) e di crediti d'opera

(Del 19 dicembre 1961)

---

#### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1961,

*decreta:*

#### Art. 1

Sono stanziati al Consiglio federale, per l'anno 1961:

- nel bilancio di previsione della Confederazione  
1 510 635 franchi come crediti riportati e  
86 484 541 franchi come crediti suppletivi;
- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi  
110 000 franchi come crediti riportati e  
5 243 000 franchi come crediti suppletivi.

#### Art. 2

Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di: 5 709 454 franchi per i diversi dipartimenti e 1 500 000 franchi per l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser,**

---

## **DECRETO FEDERALE**

che concede

**dei sussidi all'esposizione nazionale svizzera del 1964**

(Del 20 dicembre 1961)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 1961,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> La Confederazione garantisce un sussidio fino a dieci milioni di franchi all'esposizione nazionale del 1964 a Losanna, a copertura d'un eventuale disavanzo ammontante al massimo a 17 milioni di franchi, purchè il Cantone di Vaud e la città di Losanna forniscano una garanzia di due milioni e mezzo ognuno e l'ente esposizione si sforzi di assicurare la copertura di altri due milioni di franchi.

<sup>2</sup> La Confederazione prende a suo carico il 40 per cento dei primi otto milioni di franchi di disavanzo e il 75 per cento degli altri nove milioni, nonchè i rimanenti 50 000 franchi, a condizione che il saldo sia coperto in altro modo.

### Art. 2

Se per cause imprevedibili si avverasse un disavanzo superiore ai 17 milioni, il Consiglio federale potrà aumentare la garanzia per altri sette milioni e mezzo di franchi al massimo, purchè, dal canto loro, il Cantone di Vaud e la città di Losanna accordino una garanzia suppletiva di due milioni e mezzo di franchi ciascuno, da versarsi nella stessa proporzione della Confederazione.

### Art. 3

<sup>1</sup> La Confederazione concede degli anticipi conformi al fabbisogno finanziario dell'esposizione fino a concorrenza dell'importo garantito, previsto agli articoli 1 e 2, a condizione che il Cantone di Vaud e la città di Losanna versino degli anticipi in misura corrispondente.

<sup>2</sup> Gli anticipi che eccedono la copertura del disavanzo, conformemente agli articoli 1 e 2, vanno rimborsati.

Art. 4

<sup>1</sup> La Confederazione concede all'esposizione nazionale un sussidio di tre milioni di franchi per coprire le spese di costruzione, di arredamento e di esercizio del settore «Terra, acque e foreste» e uno, dell'ammontare massimo di 500 000 franchi, per i premi d'allevamento.

<sup>2</sup> Il sussidio per il settore «Terra, acque e foreste» sarà versato conformemente al fabbisogno.

Art. 5

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto e di stabilire le condizioni dettagliate per le prestazioni della Confederazione.

<sup>2</sup> Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

## Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## **DECRETO FEDERALE**

che assegna

**un sussidio annuale all'Associazione svizzera per il piano di  
assestamento nazionale**

(Del 20 dicembre 1961)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1961,

*decreta:*

Art. 1

A contare dal 1961, è assegnato un sussidio annuale di 75 000 franchi all'Associazione svizzera per il piano di assestamento nazionale con sede a Zurigo.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore. È abrogato il decreto federale del 14 dicembre 1950 che assegna un sussidio annuale fisso all'Associazione svizzera per il piano di assestamento nazionale.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

concernente

**la costruzione e la trasformazione di piazze d'armi  
e di balipedi**

(Del 15 dicembre 1961)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1961,

*decreta:***Art. 1**

È approvato il programma di costruzioni e di acquisti di terreni, previsto nel messaggio del 14 luglio 1961, e all'uopo sono stanziati i crediti d'opera seguenti:

a. Costruzioni e installazioni per la piazza d'armi dei blindati, nell'Ajoie . . . . .	Fr. 87 640 000
b. Acquisto di terreni per la piazza d'armi del genio, in Bremgarten (AG), e suo parziale ampliamento . . . . .	6 030 000
c. Acquisto di terreni per l'istituzione di un balipedio a Isone . . . . .	14 500 000
Totale	<u>108 170 000</u>

**Art. 2**

Il Consiglio federale ha facoltà, nell'ambito del credito globale, di effettuare dei piccoli spostamenti tra i singoli crediti d'opera.

Il credito annuo occorrente sarà iscritto nel bilancio di previsione.

**Art. 3**

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente il vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## **DECRETO FEDERALE**

che approva

### **il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962**

(Del 20 dicembre 1961)

---

#### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il rapporto e la proposta del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie federali svizzere del 31 ottobre 1961;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 1961,

*decreta:*

#### Articolo unico

Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962:

1. il bilancio del conto costruzioni, che ascende a 277 100 000 franchi, di cui 251 100 000 a carico del conto immobilizzazioni e 26 000 000 a carico del conto d'esercizio;
2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 114 000 000 di franchi di entrate e con 843 200 000 franchi di uscite, per un'ecedenza attiva di 270 800 000 franchi;
3. il bilancio del conto profitti e perdite, che registra 203 000 000 di franchi di entrate e 274 800 000 franchi di uscite.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**  
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### **Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**  
 concernente  
**il rafforzamento della contraerea**  
 (Del 13 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
 DELLA  
 CONFEDERAZIONE SVIZZERA,  
 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1961,

*decreta:*

Art. 1

È approvato l'acquisto di:

- 2 gruppi a 2 batterie di missili teleguidati terra-aria BLOODHOUND, compresi il materiale d'istruzione, gli accessori, i pezzi di ricambio e la munizione;
- 37 batterie di cannoni contraerei di medio calibro, compresi il materiale d'istruzione, gli accessori, i pezzi di ricambio e la munizione.

All'uopo sono aperti i crediti seguenti:

	milioni di fr.
1. Missili terra-aria materiale di corpo e d'istruzione, accessori, pezzi di ricambio e munizioni . . . . .	300
2. Batterie di cannoni contraerei di medio calibro materiale di corpo e d'istruzione, accessori, pezzi di ricambio e munizioni . . . . .	247
<b>Totale</b>	<b>547</b>

Il Consiglio federale può procedere, nei limiti del credito globale, a piccoli spostamenti tra i crediti elencati al secondo capoverso.

Art. 2

Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione.

## Art. 3

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 13 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
*Il Cancelliere della Confederazione:*  
**Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

concernente

**l'acquisto della proprietà «Taubenstrasse 18» a Berna**

(Del 7 dicembre 1961)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1961,

*decreta:*

Art. 1

È stanziato un credito d'opera di 3 760 000 franchi per l'acquisto della proprietà sita alla Taubentrasse 18, a Berna.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 7 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

che approva

**la gestione e i conti della Regia federale degli alcool per  
l'esercizio 1960/1961**

(Del 19 dicembre 1961)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il rapporto del Consiglio federale del 24 ottobre 1961,

*decreta:*

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regia degli alcool per il periodo di esercizio dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961. L'utile netto dell'esercizio sarà impiegato come segue:

Versamento alla Confederazione in ragione di Fr. 3,60 per abitante (5 420 061) . . . . .	Fr. 19 544 619,60
Versamento ai Cantoni in ragione di Fr. 3,60 per abi- tante (5 429 061) . . . . .	19 544 619,60
Saldo da riportare a conto nuovo . . . . .	312.101,22
	<u>39 401 340,42</u>

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**  
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

concernente

**la fornitura di prodotti lattieri alle opere di soccorso  
internazionale, durante il biennio 1962/1963**

(Del 12 dicembre 1961)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1961,

*decreta:***Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato a fornire gratuitamente alle opere di soccorso internazionale, durante il biennio 1962/1963, dei prodotti lattieri svizzeri per un importo massimo di 8 milioni di franchi.

**Art. 2**

Il credito annuo necessario deve essere iscritto nel bilancio di previsione.

**Art. 3**

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**  
Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 12 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

che accorda

**la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone  
di Basilea Campagna**

(Del 21 dicembre 1961)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1961,

considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla  
contiene che sia contrario alla Costituzione federale,*decreta:***Art. 1**

È accordata la garanzia federale all'articolo 3, riveduto, della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, accettato nella votazione popolare del 10 settembre 1961.

**Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1961.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**Decreto federale concernente gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confederazione e le pensioni dei Professori della Scuola politecnica federale (...)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.12.1961
Date	
Data	
Seite	1793-1824
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 350

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.